



COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 74 DEL 30/12/2020

OGGETTO : MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER L'ANNO 2021.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore 21:15 su convocazione disposta, si è riunito il Consiglio Comunale nella Sala del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti i componenti qui di seguito elencati:

	NOME	QUALIFICA	PRES	ASS
1	FRANCESCHI CLAUDIO	SINDACO	X	
2	SAVOIA VALENTINA	CONSIGLIERE	X	
3	VENTURINI ANNA	CONSIGLIERE	X	
4	MARCHI ANDREA	CONSIGLIERE	X	
5	LANDI LORENZO	CONSIGLIERE	X	
6	MUSA MARCO	CONSIGLIERE	X	
7	BRINTAZZOLI ESTER	CONSIGLIERE	X	
8	EL HELALI HAMZA	CONSIGLIERE	X	
9	NEGRONI ELEONORA	CONSIGLIERE	X	
10	TONELLI GIANNI	CONSIGLIERE	X	
11	BRESSAN GIANCARLO	CONSIGLIERE	X	
12	CASELLI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
13	DALTO FRANCESCO	CONSIGLIERE	X	

Totale presenti: 13 Totale assenti: 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Marcello Pupillo.

Il Sindaco Claudio Franceschi assume la presidenza e constatando la sussistenza del numero legale, pone in discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno.

Svolgono le funzioni di scrutatore i seguenti Consiglieri: MARCHI ANDREA, BRINTAZZOLI ESTER, CASELLI ALESSANDRO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i Comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Castel S. Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Mordano, Medicina hanno costituito, ai sensi della legge regionale 24.03.2004 n. 6, il Nuovo Circondario Imolese con lo scopo di esercitare in forma associata funzioni conferite dalla Provincia di Bologna e dalla Regione Emilia Romagna nonché funzioni comunali;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 63 del 28/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di “Servizio Tributi” e “Gestione delle risorse umane” al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all’art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un’unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Visto il decreto prot. n. 17128 del 31/12/2019 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di conferma della nomina della d.ssa Claudia Paporozzi quale Dirigente del Servizio Tributi Associato NCI, così come prorogato con decreto prot. n. 461 del 26/06/2020;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L’efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Preso atto che con l’articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall’articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è stato abrogato l’art. 5 del D. Lgs. n.

23/2011 e rilevato che, sulla base di detta normativa, il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

- variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- stabilire aliquote dell'addizionale comunale differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

Visto l'art. 14, comma 8 del D. Lgs. 23 del 14/3/2011 che stabilisce che, a decorrere dal 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, e che in ogni caso l'acconto si determina sull'aliquota e soglia di esenzione nella misura vigente nell'anno precedente (art. 8 D. Lgs. n. 175/2014);

Richiamata:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26/09/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, prevedendo all'art. 2 la fissazione della addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4 punti percentuali senza alcuna una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale;

Ritenuto necessario, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2021-2023, al fine di salvaguardarne gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché l'attuazione dei programmi e progetti di governo, modificare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,6 punti percentuali;
- di introdurre una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito e quindi di riapprovare il Regolamento della addizionale comunale all'IRPEF;

Visto lo schema predisposto del bilancio di previsione per l'esercizio 2021 approvato dalla Giunta Comunale con provvedimento n. 91 del 04/12/2020, in cui è quantificato presuntivamente in € 427.952,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione dell'aliquota e dell'esenzione di cui sopra, determinato sulla base dei dati dei redditi imponibili IRPEF messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate relativamente all'anno d'imposta 2018 (ultimo anno disponibile);

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio;

RITENUTO di dare al presente provvedimento immediata esecutività al fine di abbreviare i tempi ed evitare aggravio di spese a carico del comune di Castel Guelfo di Bologna;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui “i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti”;
- l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 secondo cui “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato [...], le regioni, le province, i comuni, [...]”;

VISTI:

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere di regolarità contabile;
- il parere del Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012;

Con votazioni:

Si procede alla votazione:

DELIBERA

1. Di approvare, con decorrenza 1 gennaio 2021, il “Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche”, allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione, aggiornato con la modifica di cui all'art. 2 che determina l'aliquota in 0,6 punti percentuale, con introduzione di una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a 10.000,00 euro, dando atto che l'articolato così redatto sostituisce il precedente a tutti gli effetti;
2. Di dare atto che la determinazione del gettito atteso per l'anno 2021 da addizionale comunale IRPEF, tenuto conto delle modifiche di cui al punto 1), è pari ad € 427.952,00, definito sulla base della simulazione estratta dal portale del federalismo fiscale in base alla competenza con riferimento ai redditi 2018;
3. Di incaricare l'ufficio Tributi – Servizio Associato di provvedere per l'anno 2021 alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti palesi:

favorevoli n.

contrari n.

DELIBERA

la dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma – D. Lgs. 267/2000, della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Claudio Franceschi

(atto sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marcello Pupillo

(atto sottoscritto digitalmente)